

N. 16 Registro Generale delle Deliberazioni in seduta del 04.05.2012  
Prot. Gen. N. 1967 del 14.05.2012

# COMUNE DI MEANA SARDO

PROVINCIA DI NUORO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012</b>
-----------------	--

L'anno duemiladodici questo giorno quattro del mese di maggio alle ore 18,45 in MEANA SARDO nella sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

	Presente	Assente
<b>NOCCO ANGELO</b>	<b>X</b>	
<b>ZEDDA FERNANDO</b>	<b>X</b>	
<b>SODDU FRANCESCO</b>	<b>X</b>	
<b>CONTINI BARTOLOMEO</b>	<b>X</b>	
<b>LECCA EMANUELE</b>	<b>X</b>	
<b>DEMURU MARCO</b>	<b>X</b>	
<b>VACCA FABRIZIO SERGIO</b>	<b>X</b>	
<b>CATZULA GIUSEPPE I.</b>	<b>X</b>	
<b>DEMURU GIANFRANCO</b>	<b>X</b>	
<b>SANNA SEBASTIANA ANNA</b>	<b>X</b>	
<b>COGONI GIOVANNI</b>	<b>X</b>	
<b>MACIS MILENA</b>	<b>X</b>	
<b>DEMURU PIETRO PAOLO</b>	<b>X</b>	

Totali presenti N. 13 Consiglieri, su N. 13 assegnati al Comune e su N. 13 Consiglieri in carica.

=====  
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ANGELO NOCCO

- SINDACO, Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Piera Pisano.

Vengono dal Sig. Presidente nominati a scrutatori: ==

La seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'**imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;**

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "*E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*";

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006** il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**PRESO ATTO** che a decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno

**VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8** - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. **Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)**

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76**

**per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
  
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

**EVIDENZIATO** che si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e precisamente:

-le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

-gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

**VISTO** l'art. 10 (FABBRICATI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE) del Regolamento IMU con il quale è stato stabilito che:

**comma 1 lett. a). L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :

*- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.*

**comma 1 lett. b). L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :

*- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*

**EVIDENZIATO** che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;  
**RITENUTO** di procedere alla determinazione delle aliquote;

Sentiti gli interventi dei consiglieri: Demuru Pietro Paolo e Cogoni Giovanni che si dichiarano contrari all'Imu perché si tratta di una ulteriore imposta statale, che non tiene conto della realtà, della situazione in cui versano le classi sociali più deboli, contro un governo che trasforma i comuni in esattori. Siamo contrari all'istituzione dell'IMU”;

Sentito l'intervento del Sindaco anche a nome della maggioranza: “Concordiamo con i precedenti interventi; siamo contrari all'IMU, è un provvedimento ingiusto, prodotto da un governo insensibile all'equità che permette e mantiene sprechi e casta. Siamo contrari ad essere esattori dello stato. E' per questo che proponiamo una riduzione dello 0,2 % sulla prima casa, e fissare a 0,70 % l'imposta sulla seconda);

P.A. che durante la discussione escono i consiglieri Demuru Marco (ore 20,50) e Cogoni Giovanni (ore 21,15);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il TUEL;

ACQUISITI i pareri di regolarità contabile e tecnica resi dai Responsabili dei servizi;

PRESENTI 11, ASSENTI 2;

A VOTAZIONE: Favorevoli 9, Contrari 1 (Demuru Pietro Paolo), Astenuti 1 (Macis Milena),

VISTO l'esito della votazione,

#### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :

- **ALIQUOTA DI BASE**  
*0,70 PER CENTO (riduzione 0,06%)*
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**  
*0,20 PER CENTO (riduzione 0,20%)*

*sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)*

- 3) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:
  - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

- b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012** ;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n 1 del 01/03/2012;
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
--

<b>IL RESP. DI RAGIONERIA</b>
-------------------------------

Rag. MARCIA GIUSEPPINA
------------------------

il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

<b>IL SINDACO</b>	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b>
f.to ANGELO NOCCO	f.to PIERA PISANO

=====

**DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Su conforme attestazione del Messo Comunale si dichiara che copia della deliberazione sopra estesa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 14.05.2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì 14.05.2012

**Il Segretario Comunale**  
f.to PIERA PISANO

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

**Il Segretario Comunale**  
f.to PIERA PISANO

\_\_\_\_\_

=====

Divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per decorrenza dei termini.

**Il Segretario Comunale**